

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 855 DEL 05/09/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL SERVIZIO DI PERIZIA E DI STIMA DELLE AREE OGGETTO DI CESSIONE AL CIPNES GALLURA E COMUNE DI OLBIA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		AVV ROBERTO DI GENNARO	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 05/09/2016	Al 20/09/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

PREMESSO CHE con delibera 2573 del 10/12/2010 e successiva delibera n.10 del 04/01/2016 si autorizzava la "cessione al Cipnes Gallura di parte delle opere di urbanizzazione site in Via Bazzoni Sircana – Svincolo Tangenziale”;

al fine della stipula del Rogito Notarile è necessaria la stima del valore delle aree e oggetto di cessione e pertanto si è provveduto a contattare l’Agenzia del Territorio, oggi Agenzia delle Entrate, per le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative;

l’art.64 D. Lgs. n. 300 del 1999, modificato dall’art.6 del Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16, convertito con modificazioni in Legge 26.04.2012 n.44 dispone, infatti, che è competente l’Agenzia del Territorio oggi Agenzia delle Entrate a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all’articolo 59;

sarebbe stato possibile procedere con l’affidamento ex art 63 comma 2 lett b) del Dlgs 50/2016 ma trattandosi di modico valore, si è potuto procedere ex art 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016

nella Convenzione triennale per gli esercizi 2012-2014, sottoscritta il 30 luglio 2012 tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Territorio - oggi Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - i costi connessi all’esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;

DATO ATTO che è stato sottoscritto l’accordo tra questa azienda e l’Agenzia delle Entrate come da allegato 1 al presente atto da cui si evince :

- la natura del servizio, consistente nell’elaborazione di una perizia di stima del valore delle aree e delle opere di urbanizzazione oggetto di cessione al Cipnes Gallura;
- l’entità economica delle operazioni e modalità di pagamento (entro 60 -sessanta - giorni dalla ricezione del documento contabile di addebito);
- termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
- oneri di collaborazione e responsabilità;
- i reciproci obblighi e garanzie.

RILEVATO che per l’espletamento del servizio di cui all’art. 3 del sopracitato allegato 1 l’ASL N.2 riconosce all’Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l’importo di euro 3.150,00 (euro tremilacentocinquanta/00).

RITENUTO di imputare la spesa sul conto A506030401 costi per altri servizi non sanitari;

VISTI Il D. Lgs. 50/2016;
Il DPR .207/2010;
Il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
L'atto aziendale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- che in attuazione dell'accordo di collaborazione, descritto in premessa, e allegato 1 al presente provvedimento verrà riconosciuto all'Agenzia delle entrate a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività di stima del valore delle aree e delle opere di urbanizzazione oggetto di cessione al Cipnes Gallura, l'importo di € 3.150,00 (euro tremilacentocinquanta/00);
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2016	UA2_ACQ AUTORIZZAZIONI DI SPESA SERVIZIO PROVVEDITORATO	1	A506030401 COSTI PER ALTRI SERVIZI NON SANITARI	€ 3.150,00

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio, all'Area Controllo e Committenza e al Servizio Formazione per i provvedimenti di competenza;
- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29 c. 2 della Legge Regionale 28 Luglio 2006.

**Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme**

Allegati: n. 1
per il Servizio Provveditorato
R. Di Gennaro
B.Dejana
Codice Servizio 277/2016



ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE

TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito "Agenzia"), nella persona di Giovanna Marcella PINNA in qualità di Direttore Ufficio Provinciale di Sassari, giusta delega del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 2016/15754 del 28 gennaio 2016

E

A.S.L. n.2 Olbia, nella persona di Avv. Roberto Di Gennaro in qualità di Direttore Servizio Provveditorato ed Amministrazione Patrimoniale, giusta delega conferita con delibera 1056/2015 "Deleghe ed Atti dei Dirigenti aziendali"

PREMESSO

- A. che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che "*Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia [delle Entrate] è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59*";
- B. che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- D. che l'A.S.L. n.2 Olbia ha manifestato interesse, con istanza prot. n. PG/2016/32362 del 03/08/2016, allo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione immobiliare;
- E. che l'istanza, di cui al precedente punto, è finalizzata alla determinazione del valore delle aree e delle opere di urbanizzazione esterne all'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, oggetto di cessione al CIPNES Gallura e Comune di Olbia;
- F. che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento della suddetta istanza;
- G. che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;



- H. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2015-2017, sottoscritta il 7 agosto 2015 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 - nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;
- I. che l'accordo prevede il rimborso dei costi sostenuti.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra l'Agenzia e l'A.S.L. n.2 Olbia si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli:

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 OGGETTO

2.1 Oggetto del presente accordo è l'espletamento dei servizi, da svolgersi limitatamente all'ambito territoriale di competenza della struttura dell'Agenzia che lo sottoscrive, consistenti in:

A1) Perizia di stima relativa alla valutazione di alcuni terreni siti in Comune di Olbia costituenti lo "Svincolo della tangenziale" distinti in catasto al f. 36 partic. 304,4096, 4097, 3024, 3025, 3016, 4052, 3028, 3012, 3010, 2358, 2357, 2356, 2355, oltre alla determinazione del valore delle opere di urbanizzazione.

ART. 3 ENTITA' ECONOMICA DELLE OPERAZIONI E NOTA DI ADDEBITO

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, l'A.S.L. n.2 Olbia riconosce all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l'importo di euro 3.150,00 (tremilacentocinquanta/00).

3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione del documento contabile di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico:

sul conto di regolamento n. 621, IBAN IT59R0100003228000000000621, intestato a Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, 00145 ROMA;



sul conto di tesoreria 12105, acceso presso la Sezione di Tesoreria provinciale della Banca d'Italia n. 348, IBAN IT58X0100003245348300012105 - codice BIC/SWIFT BITAITRRXXX,

3.3 A.S.L. n.2 Olbia fa presente che il *Codice univoco ufficio*, utile per ricevere con modalità elettronica i documenti contabili di addebito, è il seguente UFYZWF;

3.4 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in base all'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 4

TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

4.1 L'esecuzione delle prestazioni ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia del presente accordo opportunamente sottoscritto da A.S.L. n.2 Olbia ed è conclusa entro 90 giorni.

4.2 L'Agenzia, a partire dalla data di cui al comma 4.1, provvede, in piena autonomia, all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

4.3 Si dà atto, altresì, che per le attività suindicate l'Agenzia è tenuta a redigere apposita perizia di stima.

4.4 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico e contestualmente alla sottoscrizione del presente atto A.S.L. n.2 Olbia trasmette la seguente documentazione, propedeutica all'attività in oggetto, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete ed idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia:

- Elenco delle opere di urbanizzazione realizzate con ammontare complessivo dell'importo;
- Planimetria stato di fatto;
- Inizio e fine lavori delle opere;
- Ogni altra documentazione utile per lo svolgimento della prestazione

4.5 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di informazioni da parte dell'A.S.L. n.2 Olbia, l'Agenzia potrà richiedere un'integrazione documentale dando un termine non inferiore a sette giorni per l'acquisizione.

In mancanza dell'esatta individuazione dell'oggetto di stima, anche ai fini della determinazione della corretta consistenza, decorso inutilmente tale termine, l'Agenzia non eseguirà la valutazione e, a meno di diverso accordo tra le parti, l'incarico si intenderà risolto relativamente alle prestazioni richieste, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate.

In ogni altro caso, decorso il suddetto termine e in assenza di specifica documentazione, la perizia verrà effettuata nel presupposto - con ovvie conseguenze sull'alea estimale, laddove lo stato di fatto non sia conforme alle ipotesi adottate - che gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù, e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza ed idoneità dei locali.



4.6 Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia. Inoltre, in presenza di richieste di integrazioni documentali successive per motivate necessità estimative, il termine individuato per il rilascio completo della documentazione richiesta decorre dalla data dell'ultima istanza di integrazione.

4.7 Le parti convengono che l'Agenzia non effettua alcuna verifica, né assume alcuna responsabilità in ordine alla veridicità della documentazione prodotta dall'A.S.L. n.2 Olbia, relativa in particolare ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d'igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.

ART. 5 ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA'

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, l'A.S.L. n.2 Olbia si impegna ad assicurare la piena collaborazione, anche relativamente ad informazioni suppletive che dovessero occorrere, ai fini del rispetto dei tempi convenuti.

5.2 L'Agenzia garantisce, da parte sua, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo, nel rispetto dei protocolli istituzionali e della leale collaborazione fra le Parti.

L'Agenzia non può rispondere di ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata effettuazione, nei termini concordati, dei necessari sopralluoghi che non fossero resi possibili per cause non imputabili all'Agenzia medesima. In tali casi, l'Agenzia notificherà al A.S.L. n.2 Olbia le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni, dando un termine non inferiore a setti giorni per lo svolgimento dei sopralluoghi. Decorso inutilmente tale termine, salvo diverso accordo tra le parti, l'incarico si intenderà risolto relativamente alle prestazioni di cui trattasi, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate.

Si precisa che nel caso in cui le parti decidano di dare corso alla stima, la tempistica di espletamento dell'incarico dovrà essere concordata nuovamente per tener conto del ritardo nell'esecuzione del sopralluogo.

5.4 A.S.L. n.2 Olbia si impegna a sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni richieste, nonché per l'esecuzione dei sopralluoghi.

5.5 Entro 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna della perizia di stima, potranno essere rappresentate all'Agenzia eventuali osservazioni e/o contestazioni in ordine alla completezza delle prestazioni o all'eventuale presenza di meri errori materiali negli elaborati redatti. In assenza, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti secondo le modalità convenute, con rinuncia a sollevare eccezioni di inesatto adempimento e decadenza dalla relativa azione e/o dall'esperimento di altre azioni in qualunque modo connesse ad un presunto inesatto adempimento.



ART. 6 RINVIO

6.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo.

ART. 7 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente Accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

8.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente Accordo.

8.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.

8.3 A.S.L. n.2 Olbia, aderendo all'Accordo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Agenzia dei dati connessi all'esecuzione dell'Accordo.

8.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

8.5 Le Parti danno atto di quanto segue:

- ciascuna Parte riconosce ed accetta che l'altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente Accordo;
- ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
- ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.



ART. 9 CONTROVERSIE

9.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio così come disciplinato dall'art. 133, comma 1, lettera a, n. 2 del D.lgs. 104/2010.

ART. 10 COMUNICAZIONI

Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per A.S.L. n.2 Olbia: Via Bazzoni Sircana 2/2a 07026 OLBIA e-mail acquisti-gare@aslolbia.it

Indirizzo PEC: serv.provveditorato@pec.asllobia.it

P.IVA / CF: 01687160901

b) per l'Agenzia delle Entrate: Piazza Giovanni Falcone 5/e - 07100 SASSARI

Indirizzo PEC: dp.sassari@pce.agenziaterritorio.it

CF: 06363391001

Olbia, li 26/08/2016

A.S.L. n.2 Olbia
(Roberto Di Gennaro *)

Agenzia delle Entrate
(Giovanna Marcella PINNA*)

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:

- art. 3, entità economica delle operazioni e nota di addebito;
- art. 4, termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
- art. 5, oneri di collaborazione e responsabilità;
- art. 7, clausola di riservatezza.

A.S.L. n.2 Olbia
(Roberto Di Gennaro*)

Agenzia delle Entrate
(Giovanna Marcella PINNA*)

(*) Documento con firma digitale ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 15 della L. n. 241/1990.